



## AVVERTENZE.

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla tino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinche non siano esposti a perdere a loro inseputa

la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

lº Colui che è nato in Francia da un italiano nato
esso medesimo in Francia;

22 Colui che, essendo nato in Francia da una ano non nato in Francia, wi si trova domiciliato all'epoca de su sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione; Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tu-

tori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti dispo-sizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani 1º Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la na-zionalità d'origine;

zionalita d'origine;

2º Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3º I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconoscluto, nati nel Messico, finche non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre se-

condo i casi;
4º I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di-contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.